

## MOZIONE n. 379

### Il Consiglio regionale

#### *premessato che*

- in occasione della revisione della legge urbanistica operata con legge n 3/2013, insieme a molti interventi opportuni di semplificazione ed ammodernamento della disciplina previgente, si è mantenuta e specificata in particolare con la successiva l.r. 17/2013 una normativa in materia di VAS assolutamente restrittiva;
- tale materia peraltro è stata uno dei profili di maggior problematicità registrati in fase attuativa della nuova disciplina, specie per la necessità di sottoporre a VAS praticamente tutte le procedure di variante ai SUE anche già in corso, determinando numerose polemiche e contestazioni da parte sia dei Comuni che degli ordini professionali e delle associazioni delle imprese interessate: - dato il vincolo disposto in tal senso in forza di legge, la recente delibera della Giunta relativa in particolare alla procedura di VAS dei SUE non ha modificato tale situazione di assoluta rigidità, né poteva farlo dovendo operare nell'ambito dei termini fissati dalla legislazione vigente;

*pur considerando che* è stata la fase di verifica condotta dai competenti uffici governativi, fase che ha prodotto le integrazioni disposte poi con la legge n 17 del 2013, ad acuitizzare tale immotivato rigore;

#### *ritenuto che*

le disposizioni che regolamentano l'assoggettabilità a VAS rientrano nella competenza esclusiva dello stato in materia di tutela dell'ambiente, come indicato dalla giurisprudenza comunitaria e, come ribadito dalla Corte Costituzionale: "La VAS rientra nelle materie ambientali di competenza esclusiva dello stato e che interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della regione"

#### *considerato che*

- in occasione della consultazione delle realtà sociali attivata dalla Giunta in vista della definizione del DDL 77 in materia di liberalizzazioni, nelle proposte avanzate da ANCI Piemonte era contenuto un corposo capitolo dedicato proprio all'esigenza di una radicale revisione dell'attuale disciplina in materia di VAS, nel quale si chiedeva appunto di allentare le maglie ora irragionevolmente strette adducendo non solo ragioni politiche di opportunità ma le risultanze di una considerazione delle normative in essere nelle regioni a statuto ordinario;
- da tale analisi emergevano disposizioni applicative e procedurali assolutamente più snelle e liberalizzanti vigenti in altre parti di Italia, in alcuni casi mediante il ricorso ad una disciplina attuativa affidata a sole delibere ma in altre realtà espresse in leggi che dunque hanno avuto il placet del governo;
- avere una disciplina in materia di VAS quantomeno analoga come spazi di agevolezza gestionale rispetto ad altre parti d'Italia è fattore strutturale di competitività territoriale

per lo sviluppo economico: obiettivo da tutti condiviso a parole ma che deve essere perseguito nei fatti, con le necessarie riforme ad un ordinamento talmente complesso, contraddittorio, caratterizzato da margini di discrezionalità che sono causa sostanziale delle mancate decisioni in termini procedurali ragionevoli ed anche il presupposto della corruzione che viene lamentata; giustamente, ma combattuta con deprecazioni verbali o provvedimenti sanzionatori draconiani come quelli in corso di esame in materia di prescrizione, invece di essere contrastata con iniziative ordinamentali che riducano la possibilità del manifestarsi di degenerazioni;

- questa importante sollecitazione pervenuta da ANCI Piemonte è rimasta del tutto ignorata nel testo finale ora formalizzato dalla legge 3 del 2015 che anzi, paradossalmente, sul punto, ha fatto addirittura un passo indietro rispetto a quanto era stato deciso con la legge 3/2013 con l'abrogazione del comma 11 dell'articolo 17bis che escludeva dall'obbligo di VAS le varianti semplificate "limitate funzionalmente e territorialmente" alla compatibilità di un progetto a sua volta sottoposto a VIA;

*ritenuto che*

- la materia debba essere con urgenza radicalmente e complessivamente riconsiderata anche partendo dalle proposte avanzate da ANCI ma con un'iniziativa organica di studio e di elaborazione di una disciplina espressamente volta a garantire la fruibilità di tutti gli spazi di manovra che l'ordinamento CEE e nazionale consentono di rivendicare;
- il Piemonte, che è stata la prima Regione a disciplinare la materia con l'articolo 20 della l.r. 40/1998 quando ancora la VAS non era nemmeno codificata nell'ordinamento, debba rivendicare, proprio anche grazie a questa sensibilità spontaneamente dimostrata, il diritto ad una disciplina rispettosa dei principi vincolanti del Codice Ambientale ma in grado di vedersi riconosciuti spazi gestionali almeno analoghi a quelli che altre Regioni si sono attribuiti

### **impegna la Giunta regionale**

ad attivare con urgenza un tavolo di lavoro congiunto tra uffici a diverso titolo competenti e la seconda Commissione di lavoro permanente, al fine di sottoporre alla competente commissione consiliare entro il termine di 90 giorni, proposte finalizzate ad una revisione organica della disciplina piemontese in materia di VAS, anche con provvedimenti attuativi relativi alla integrazione delle fasi di VAS all'interno dei vari procedimenti urbanistici delle l.r. 40/1998 e l.r. 56/1997 e smi, predisponendo meccanismi di semplificazione basati sull'integrazione procedurale e tecnica, allo scopo di diminuire gli oneri amministrativi e velocizzare le relative tempistiche;

in secondo luogo l'esame della possibilità di rivedere la modalità di Formalizzazione della materia con il ricorso ad una disciplina dettata operativamente con delibere che a seconda delle materie potrebbero essere del Consiglio o della Giunta sulla base di alcuni principi e di specifiche competenze fissati nella legge. In tal modo si avrebbe una maggiore facilità nell'adeguare la disciplina stessa su questioni operative che emergessero per novità legislative oppure considerazioni derivanti dalla prassi applicativa così da garantire una maggiore elasticità applicativa.

====oOo====

*Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 21 luglio 2015*